

Informativa crediti-debiti fra Comune e partecipate: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 28/06/2022

Redigere una nota informativa concernente i crediti e debiti reciproci fra l'ente e le proprie partecipate, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, è un preciso obbligo previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 106/2022/PRSP, depositata lo scorso 22 giugno.

Detto adempimento è funzionale a *“garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti” e ad assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, prevenendo il rischio di emersione di passività destinate a gravare sul bilancio pubblico [...]. A tal fine, la nota informativa deve essere asseverata dagli organi di revisione sia dell'ente locale, che dell'ente partecipato “a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio. L'obbligo va assolto senza previsione di compensi aggiuntivi”* (Sez. Aut., delib. n. 2/2016/QMIG).

La giurisprudenza della Corte dei conti ha, inoltre, evidenziato gli obblighi incombenti in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. L'organo di revisione deve, infatti, segnalare l'inadempimento all'organo esecutivo del comune, al quale spetta di assumere *“senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”* (Sez. Aut., delib. n. 2/2016/QMIG cit.). È, inoltre, necessario che il Comune verifichi le discordanze esistenti nei rapporti reciproci con le società partecipate, provvedendo alle relative conciliazioni, laddove possibili, o all'effettuazione di congrui accantonamenti al fine di contrastare il rischio potenziale per il bilancio dell'ente qualora le pretese delle controparti trovino riconoscimento.